



Comune di OLLOLAI
Settore AMMINISTRATIVO
SERVIZIO SOCIALE

AVVISO PUBBLICO

(Albo pretorio nr. 38 del 20/02/2024)

(L.R. 5/2019 - Art. 7-bis c.4 e L.R. 22/2022 art. 12)

INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) – ANNO 2025
Concessione contributo regionale per i cittadini residenti nel Comune di Ollolai
alle quali è stata diagnosticata, entro il 30.04.2025, la FIBROMIALGIA

SCADENZA 30 Aprile 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI

In ottemperanza:

- alla *Legge Regionale n. 5 del 2019* “Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia”.
- alla *Legge Regionale n. 22 del 2022* “Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio” che all'art. 12 ha introdotto l'art. 7-bis autorizzando, in via provvisoria e sperimentale, fino al 31.12.2024, l'istituzione di un sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia” (IRF), finalizzato a facilitare sotto l'aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.
- alla *Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/12 del 28.02.2023* sono state adottate le Linee di indirizzo 2023/2024 recanti “modalità e criteri per la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia” (IRF) a favore dei cittadini residenti in Sardegna”.
- alla *Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/39 del 16.03.2023* recante alcune modifiche alle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 7/12 del 28/02/2023 .
- alla *L.R. n. 18/2024 art. 1 c.9* che modifica l'art. 7-bis della *L.R. n.5/2019* che ora prevede che **“A decorrere dall'anno 2025 l'IRF è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale”**
- D.G.R. n. 9/22 del 12/02/2025 recante “Indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e s.m.i., art. 7-bis, commi 1 e 2. Linee di indirizzo della misura regionale.”.
- alla *Determinazione del Responsabile del Servizio n. 63 del 05/03/2025*.

Al fine di dare massima diffusione all'iniziativa del presente avviso

Art. 1. Oggetto

In attuazione dell'articolo 7-bis comma 4 della Legge Regionale n. 5/2019 come modificato dalla L.R. n. 18/2024 art 1 c.9, della D.G.R. n. 9/22 del 12.02.2025 e della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 63 del 05/03/2025, il Comune di Ollolai, tramite l'ufficio di Servizio Sociale, a favore dei cittadini che risiedono presso il Comune affetti da Fibromialgia, con certificazione medica non successiva al 30.04.2025, concede un *contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale* denominato "Indennità regionale Fibromialgia" (IRF).

Art. 2 - Requisiti di accesso

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato "indennità regionale fibromialgia" i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Ollolai;
- essere in possesso della certificazione medica, di data non successiva al 30.04.2025, attestante la diagnosi di fibromialgia. La predetta certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (non medico di medicina generale) abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;
- non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la diagnosi di fibromialgia.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda per la concessione del sostegno economico denominato "indennità regionale fibromialgia" deve essere sottoscritta dal beneficiario, o dal suo rappresentante legale, e presentata al Comune di Ollolai dal 06 Marzo al 30 Aprile 2025.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune di OLLOLAI (reperibili presso l'Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.ollolai.nu.it), e dovrà essere presentata entro **il giorno 30 Aprile 2025** corredata dalla seguente documentazione:

- Copia del documento di identità in corso di validità del destinatario del contributo e del richiedente;
- Certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia (non successiva al 30.04.2025);
- Certificazione ISEE socio sanitario anno 2024;
- Copia codice IBAN intestato al destinatario del contributo;
- Copia Decreto di nomina di legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenni o incapace.

La domanda potrà essere trasmessa **solo ed esclusivamente** con le seguenti modalità:

- **TRASMISSIONE VIA PEC:** servizisocialicomunediolloai@pec.it.
- **CONSEGNA A MANO:** all'ufficio Servizio Sociale del Comune di Ollolai nei seguenti giorni: Lunedì/Mercoledì e Venerdì ore 9.00/12.00. Nel pomeriggio del Mercoledì solo previo appuntamento.

Sarà invece considerata valida la domanda già presentata, per coloro cui il beneficio è stato concesso nel 2024, fermo restando l'obbligo di comunicare al Comune di residenza l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura e in ogni caso la nuova attestazione ISEE entro il 30 aprile 2025, in assenza della quale è prevista la massima decurtazione del contributo.

Art. 4 – Misura e attribuzione del contributo

L'indennità regionale fibromialgia (IRF) è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, **fino a un massimo di € 800,00** nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

L'importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario:

ISEE fino a euro 15.000,00	finanziamento progetto senza decurtazione
ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000	finanziamento del progetto decurtato del 5%
ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000	finanziamento del progetto decurtato del 10%
ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000	finanziamento del progetto decurtato del 25%
ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000	finanziamento del progetto decurtato del 35%
ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000	finanziamento del progetto decurtato del 50%
ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000	finanziamento del progetto decurtato del 65%
ISEE oltre 80.000	finanziamento del progetto decurtato dell'80%

N.B. L'importo dell'indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale per il rispetto del limite fissato dallo stanziamento annuale del bilancio regionale.

Pertanto si evidenzia che si avrà accesso al contributo solo a seguito dell'avvenuto trasferimento delle risorse assegnate da parte della Regione Sardegna.

Art. 6 - Rendicontazione

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno di riferimento del sostegno economico richiesto per:

- a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b) acquisizione di servizi professionali educativi;
- c) spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
- d) accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
- e) spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell'arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- f) spese per l'acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
- g) acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.

La documentazione di spesa dell'anno deve essere presentata al comune di residenza, che provvederà ad erogare il beneficio economico a seguito della verifica della stessa e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

Art. 7 - Motivi di esclusione

Sono esclusi dal programma:

- Coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2;
- Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
- Coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
- Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti o presentino domanda incompleta, ovvero non corredata dalla documentazione di cui all'art. 3 del presente bando.

Art. 8 – Esito del procedimento

Il Comune di OLLOLAI pubblica specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli cittadini e trasmette i dati anonimizzati relativi alle domande presentate alla Direzione generale delle Politiche Sociali entro il 30/06/2025.

Art. 9 - Erogazione del contributo ai beneficiari

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di residenza nei limiti delle risorse assegnate, entro trenta (30) giorni dal trasferimento delle risorse da parte della Regione.

Art. 10 - Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali”, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale e dalla Direttiva dell'Unione Europea n°679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Sociale Comunale.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Anna Mannu.

Art. 11 - Controlli e sanzioni

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della collaborazione di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 12 - Pubblicità

Il presente Avviso viene affisso all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l'Ufficio di Servizio Sociale e sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.ollolai.nu.it.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 12 febbraio 2025 e alle Linee d'indirizzo alla stessa allegate nonché ad altri documenti o atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del seguente avviso. Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto o all'avvio della misura, si intendono modificative o integrative del presente avviso

Ollolai, 05/03/2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Davide Soro